Legge regionale 11 aprile 2003 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 28/07/2012

Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

1 Articolo 8 bis aggiunto da art. 41, comma 5, L. R. 13/2008

Art. 1

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.

2 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.

Art. 2

(ABROGATO)

(1)(6)(7)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12 bis, comma 6, L. R. 4/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 46, comma 1, L. R. 19/2015

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 41, comma 1, L. R. 13/2008

3 Comma 7 sostituito da art. 41, comma 2, L. R. 13/2008

4 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 33, L. R. 12/2009

5 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 3, comma 34, L. R.

12/2009

6 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.

7 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.

Art. 3

(ABROGATO)

(2)(3)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 41, comma 3, L. R. 13/2008

2 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.

3 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.

Art. 4

(ABROGATO)

(2)(3)

Note:

1 Parole sostituite al comma 2 da art. 41, comma 4, L. R. 13/2008

2 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.

3 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia

dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.

Art. 5

(Supporto tecnico, amministrativo e organizzativo)

1. Per assicurare al Comitato di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2/2012, in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche di cui alla legge 908/1955, di seguito denominato FRIE, un adeguato supporto tecnico, amministrativo e organizzativo, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione con soggetto idoneo.

(1)

2. La convenzione di cui al comma 1 disciplina:

a) le forme di assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa al Comitato di gestione;

b) le modalità e i termini di istruzione delle pratiche relative alle domande di finanziamento;

c) le altre procedure connesse alle operazioni di finanziamento e alla gestione del Fondo;

d) il compenso annuo da riconoscere in relazione all'attività prevista dal comma 1;

e) le modalità con cui viene informata l'Amministrazione regionale sulle operazioni effettuate e sulla gestione dei conferimenti;

f) le procedure connesse alla rendicontazione, al monitoraggio e alla valutazione dell'efficacia degli interventi.

3. L'onere per il supporto di cui al presente articolo fa carico al FRIE fino all'affidamento del servizio di supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al soggetto aggiudicatario a seguito dell'espletamento della gara d'appalto europea con procedura aperta.

(2)(3)

Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 3, lettera a), L. R. 2/2012

2 Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 3, lettera b), L. R. 2/2012

3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 101, L. R. 14/2012

Art. 6

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.

2 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.

Art. 7

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.

2 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.

Art. 8

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.

2 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.

Art. 8 bis

(ABROGATO)

(1)(2)(3)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 41, comma 5, L. R. 13/2008

2 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.

3 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.

Art. 9

(ABROGATO)

(2)(3)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 41, comma 6, L. R. 13/2008

2 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.

3 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.

Art. 10

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.

2 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.